

SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE ASSOCIATO

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE – Anno 2025

Indetto ai sensi della L. 431/1998, del Decreto del Ministero di lavori Pubblici del 07.06.1999, della Legge L.R.T. 272019 e s.m.i., della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23.06.2025 e della Delibera di Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n.73 del 16/09/2025 e della propria Determinazione n. 726 del 18/09/2025;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE ABITATIVE

RENDE NOTO

che è indetto un Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, a partire dalle ore 09,00 del **23 Settembre 2025** e fino alle ore 09,00 del **23 Ottobre 2025**. I soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

La domanda può essere compilata *esclusivamente* on line **PER I SOLI POSSESSORI** di dispositivo per l'accesso al sistema pubblico di identità digitale (SPID), collegandosi al link presente nella apposita sezione dedicata al **CONTRIBUTO AFFITTO 2025** pubblicata sul sito istituzionale dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve all'indirizzo: <http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it>;

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a)** essere residente in uno dei seguenti Comuni: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo, nell'immobile per cui si richiede il contributo;
- b)** essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare cittadini di un altro Stato, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando;



All.A – Avviso pubblico Contributo Affitti 2025

c) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011;

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019 e smi;

e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Esteri). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

f) le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- *coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;*



All.A – Avviso pubblico Contributo Affitti 2025

- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione Isee;

h) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed g);

i) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro **32.456,72** aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

l) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 (pari a € 16.033,42). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 (€ 16.033,42) e l'importo di € 32.456,72. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;

Il limite del valore ISEE è di € 16.500,00.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei



sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani;

QUALORA UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE PERCEPISCA LA QUOTA DI SOSTEGNO ALL'AFFITTO (QUOTA B) DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI), LA DOMANDA SARÀ ESCLUSA TOTALMENTE DALLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO; (DGR n. 851 del 23.06.2025 e Delibera della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 73 del 16.09.2025);

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;

- I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, ad eccezione del possesso dell'attestazione ISEE o della sottoscrizione della D.S.U. che darà origine all'attestazione ISEE, per le quali è sufficiente che il requisito sia soddisfatto al momento della presentazione della domanda;

Art. 2 – Nucleo familiare.

L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013.

L'Unione verifica la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini Isee con lo stato di famiglia anagrafico, salvo le eccezioni previste dalla normativa Isee.

SI RICORDA CHE I CONIUGI FANNO SEMPRE PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANCHE QUANDO NON RISULTANO NELLO STESSO STATO DI FAMIGLIA, SALVO UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE O ALTRO PROCEDIMENTO IN CORSO; UNA SEMPLICE SEPARAZIONE DI FATTO NON COMPORTA LA DIVISIONE DEL NUCLEO;



Art. 3 – Determinazione della situazione reddituale e patrimoniale.

Per la determinazione della situazione reddituale e patrimoniale prevista dal presente bando, si fa' riferimento alla Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che documenta la situazione economica del nucleo;

Inoltre ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio, si applica l'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013 e s.m.i. ;

Per gli studenti universitari la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico;

Per i soggetti che dichiarano ISE "0,00" ovvero che hanno un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, QUALORA ANCHE LA SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO RIPORTATA NELL'ATTESTAZIONE ISEE SIA INFERIORE AL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO, l'ammissibilità della domanda è possibile solo nei casi di seguito descritti:

a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore, in caso di sostegno economico prestato da altre persone la certificazione deve essere sottoscritta da chi presta l'aiuto economico, corredata da documento di identità e da documentazione attestante la capacità economica (es. Dichiarazione dei redditi, busta paga o altra certificazione idonea);

b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali dell'Unione;

c) verifica da parte degli uffici dell'Unione del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando;

Sarà cura del Servizio Politiche Abitative, provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza del requisito utilizzando le banche dati delle amministrazioni pubbliche competenti;

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso;

Art. 5 – Documentazione obbligatoria.



All.A – Avviso pubblico Contributo Affitti 2025

Per la partecipazione al bando è **OBBLIGATORIA** la presentazione della documentazione **COMPLETA** di seguito indicata:

- copia **INTEGRALE** del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia della **COMPLETA** documentazione attestante la registrazione annuale del contratto o opzione regime cedolare secca;
- **COPIA DI UNA RICEVUTA DI AFFITTO PAGATA RELATIVA ALL'ANNO 2025** (le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile. **La ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo.**

Nel caso in cui i pagamenti siano stati effettuati tramite transazione di tipo bancario e/o postale, è sufficiente la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione prodotta dall'Istituto di credito che ha gestito la transazione finanziaria;

- copia della eventuale documentazione di separazione tra i coniugi;
- copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- permesso di soggiorno in corso di validità;
- attestazione circa la fonte di sostentamento come sotto specificato;

IN CASO DI ISE RISULTANTE DALL'ATTESTAZIONE ISEE PARI A ZERO OPPURE DI IMPORTO INFERIORE AL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO STABILITO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, qualora anche la somma dei redditi del nucleo sia inferiore al canone di locazione annuo, è necessario allegare alla domanda di partecipazione la "dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento secondo il modulo predisposto. Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella dichiarazione di dati anagrafici del soggetto che presta aiuto economico, le modalità, le finalità e la qualificazione economica dell'aiuto prestato, documentazione reddituale e copia del documento di identità. Nel caso di aiuti da parte dei Servizi Sociali territoriali, nella dichiarazione dovrà esser indicato il nome e cognome dell'Assistente Sociale di riferimento e la somma ricevuta nell'anno 2025. Nel caso in cui il richiedente riceva sostegno economico da parte di Enti o Associazioni di diritto privato è necessario indicare i dati dell'Ente o dell'Associazione (denominazione, recapito, referente nonché la somma erogata nell'anno 2025);

IN CASO DI DOCUMENTAZIONE PARZIALE O INCOMPLETA E SU RICHIESTA DELL'UFFICIO L'INTERESSATO NON PRODUCA QUANTO NECESSARIO, LA DOMANDA NON SARA' ACCOLTA;



Art. 6 – Criteri di selezione delle domande.

I partecipanti in possesso dei requisiti dell'art. 1. sono collocati in appositi elenchi distinti nelle sotto citate fasce A e B in base al valore ISE ed alla rispettiva percentuale di incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 (pari a € 16.033,42). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 (€ 16.033,42) e l'importo di € 32.456,72. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;

Art. 7 – Formazione delle graduatorie.

L'Ufficio Politiche Abitative procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità;

Il Responsabile, successivamente al termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande, ovvero entro 45 giorni dallo stesso, procede all'adozione degli elenchi degli aventi diritto, suddivisi in fascia A e B ed alla loro pubblicazione nel portale istituzionale dell'Unione e dei Comuni aderenti per 30 giorni consecutivi;

Gli interessati avverso il suddetto provvedimento potranno presentare ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni oppure fare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso;

AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MM.II. L'UFFICIO POLITICHE ABITATIVE NON INOLTERRÀ COMUNICAZIONI PERSONALI ALL'INDIRIZZO DEI SINGOLI INTERESSATI CIRCA L'EVENTUALE COLLOCAZIONE IN GRADUATORIA: I RELATIVI PROVVEDIMENTI SARANNO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE E DISPONIBILI PRESSO L'UFFICIO POLITICHE ABITATIVE. DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI VERRÀ DATA NOTIZIA TRAMITE IL SITO INTERNET DELL'UNIONE E DEI COMUNI ADERENTI, NONCHÉ ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE PREVISTE DAI COMUNI;

Art. 8 – Modalità di assegnazione dei contributi.



All.A – Avviso pubblico Contributo Affitti 2025

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e delle eventuali risorse stanziati dai singoli comuni o dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve a carico dei propri bilanci. Ai sensi della D.G.R.T. n. 851/2025, allegato "A", punto 7.4, è facoltà dell'Unione, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate;

Premesso quanto sopra, la percentuale di ripartizione delle risorse tra le fasce A e B, potrà essere stabilita successivamente dai competenti organi, in caso di nessuna indicazione le risorse verranno suddivise tra le due fasce in base ai conteggi per la ripartizione del contributo in modo da rendere la ripartizione dello stesso il più omogenea possibile tra i vari Comuni dell'Unione, tenendo conto delle domande pervenute, del numero di aventi diritto presenti nelle varie fasce e delle risorse disponibili;

SI PRECISA CHE LA COLLOCAZIONE IN GRADUATORIA NON COMPORTERÀ AUTOMATICAMENTE IL DIRITTO ALL'EROGAZIONE DELL'INTERO IMPORTO RICONOSCIUTO, restando l'effettiva liquidazione del contributo subordinata al trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana ed eventuali altre risorse che dovessero rendersi disponibili;

Art. 9 – Validità delle graduatorie.

La graduatoria ha validità fino al **31/12/2025**;

Art. 10 – Entità e durata del contributo.

- a) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;
- b) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio, salvo diversa indicazione sul contratto stesso;
- c) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo con i limiti indicati nel Comma 1 al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i., con riserva su quanto stabilito dalla Delibera Regionale n. 850/2025 e suoi allegati:

- **FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;

- **FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00;

d) Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda



di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato;

e) In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato di eredi;

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria;

f) In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda;

g) IL CONTRIBUTO NON PUÒ ESSERE CUMULATO CON ALTRI BENEFICI PUBBLICI DA QUALUNQUE ENTE EROGATI ED IN QUALSIASI FORMA A TITOLO DI SOSTEGNO ALLOGGIATIVO CON RIFERIMENTO ALLO STESSO PERIODO PER CUI VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO;

NON POSSONO USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO AFFITTI, GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI A CANONE AGEVOLATO;

h) L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie;

i) L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio;

l) Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiore a quindici giorni;

m) Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate;

L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO NON PUÒ ESSERE INFERIORE A 200,00 EURO (PUNTO 5.3 ALLEGATO "A" DELIBERA G.R.T. N. 859/2025);

Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo.

L'Unione provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti, utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana ed eventualmente messe a disposizione dalle Amministrazioni Comunali o dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve stessa.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare **INDEROGABILMENTE, ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 31/01/2025** tutte le ricevute di pagamento del canone di affitto disponibili per l'anno 2025.



Sede Legale:

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (FI)

Tel. 055839661

PEC: uc-valdarno e valdisieve@postacert.toscana.it

Codice Fiscale e P.IVA 06096360489

All.A – Avviso pubblico Contributo Affitti 2025

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: NOME E COGNOME DI CHI EFFETTUA E RICEVE IL PAGAMENTO, IMPORTO, PERIODO DI RIFERIMENTO, UBICAZIONE IMMOBILE, FIRMA LEGGIBILE, INOLTRE DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON L'IMPOSTA DI BOLLO;

Nel caso in cui i pagamenti siano stati effettuati tramite transazione di tipo bancario e/o postale, è sufficiente la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione prodotta dall'Istituto di credito che ha gestito la transazione finanziaria;

All'interno della procedura on line sarà possibile inserire a partire dal 15 Gennaio e fino al 31 Gennaio: **copia della documentazione attestante il pagamento di tutti canoni di affitto relativi all'anno 2025 oltre al Mod. F23 per il rinnovo contrattuale nel caso sia stato effettuato nel 2025** e non sia stato ancora disponibile al momento della presentazione della domanda ad esclusione dei contratti in adesione al regime di cedolare secca;

Al momento della liquidazione, il contributo sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Unione di Comuni possa essere imputata alcuna responsabilità, nel caso in cui l'erogazione del contributo risulti inferiore ad € 200,00, ai sensi della normativa regionale il contributo non potrà essere erogato;

In caso di morosità del conduttore il contributo potrà essere erogato al locatore interessato, a sanatoria totale o parziale della morosità;

Art. 12 – Termini di presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, a pena di esclusione, soltanto online ed inderogabilmente ENTRO le ore 23:59 del __ Ottobre 2025;

Art. 13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande.

La domanda dovrà essere presentata tramite procedura online, su piattaforma predisposta dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, il cui collegamento sarà disponibile sulla home page del sito internet istituzionale all'indirizzo: <http://www.uc-valdarno e valdisieve.fi.it> con accesso ESCLUSIVAMENTE tramite dispositivo per l'identità digitale (SPID);

Eventuali domande di partecipazione al presente Bando che dovessero pervenire al Servizio Politiche Abitative con modalità diverse dalla procedura online dedicata non verranno valutate ai fini dell'inserimento in graduatoria;

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata di tutti i documenti richiesti dall'art. 5 del presente Bando;

La presentazione della domanda, include il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento U.E. 679/2016 GDPR);



Servizio Politiche Abitative - Contributo Affitti

Sede Operativa: Via XXV Aprile 10 - 50068 RUFINA (FI)

Tel. 055 9765 – 900

E-mail: contributiaffitti@ucvv.it

Sede Legale:

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (FI)

Tel. 055839661

PEC: uc-valdarno e valdisieve@postacert.toscana.it

Codice Fiscale e P.IVA 06096360489

*All.A – Avviso pubblico Contributo Affitti 2025***PER OGNI INFORMAZIONE È POSSIBILE RIVOLGERSI ALL'UFFICIO POLITICHE ABITATIVE AI SEGUENTI RECAPITI:**

- tel. **055 9765 900/916** esclusivamente nei seguenti giorni ed orari (il lunedì, mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00;
- tramite mail all'indirizzo: contributiaffitti@ucvv.it;

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. spetta all'Ufficio Politiche Abitative procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con il coinvolgimento della Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti;

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di percezione indebita del contributo, si agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente, gravate delle sanzioni previste dall'articolo 316 ter del C.P.;

Art. 15 - Trattamento dati.

Il trattamento dei dati personali finalizzato alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 L. 431/98 è svolto nel rispetto delle disposizioni del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR e delle disposizioni attuative di cui al D.lgs n. 101 del 10 Agosto 2018;

Art. 16 – Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/98 e successive modifiche ed integrazioni, alla L.R.T. n. 02/2019 e ss.mm.ii., alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23.06.2025;

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Politiche Abitative dell'Unione Valdarno e Valdisieve;

Pontassieve, _____;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**POLITICHE ABITATIVE****Servizio Politiche Abitative - Contributo Affitti**

Sede Operativa: Via XXV Aprile 10 - 50068 RUFINA (FI)

Tel. 055 9765 – 900

E-mail: contributiaffitti@ucvv.it

Sede Legale:

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (FI)

Tel. 055839661

PEC: uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it

Codice Fiscale e P.IVA 06096360489

All.A – Avviso pubblico Contributo Affitti 2025

Dott. Enrico Rasi



Servizio Politiche Abitative - Contributo Affitti

Sede Operativa: Via XXV Aprile 10 - 50068 RUFINA (FI)

Tel. 055 9765 – 900

E-mail: contributiaffitti@ucvv.it